



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 26 luglio 2021

Indeducibilità dei compensi ai familiari

Articolo 54 comma 6-bis e articolo 60 del TUIR.

Il **TUIR** (*Testo unico delle imposte sui redditi*), **DPR 22 dicembre 1986, n. 917**, disciplina la materia dei compensi corrisposti dall'artista o professionista o dall'imprenditore ai propri familiari, elencando tassativamente la non deducibilità di tali compensi se corrisposti a particolari categorie di familiari.

Della materia si occupano **l'art. 54 comma 6-bis** per quanto riguarda il **lavoro autonomo** e **l'art. 60** per quanto interessa **le imprese**. Le discipline sono sostanzialmente analoghe.

Non sono ammesse in deduzione i compensi destinati:

al coniuge;

ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro;

agli ascendenti;

solo per quanto riguarda le imprese, all'imprenditore stesso ed ai familiari partecipanti all'impresa familiare

La differenza si nota a favore dei familiari del **lavoratore autonomo**: i compensi non deducibili non concorrono a formare il reddito dei percipienti pertanto non saranno assoggettati a ritenuta fiscale alla fonte, mentre saranno normalmente effettuate le ritenute previdenziali e il relativo versamento dei contributi.

Come si nota nell'elencazione non rientrano i **figli maggiorenni e gli altri parenti o affini**.

La **principale deroga ammessa** sono i compensi erogati al familiare anch'esso lavoratore autonomo o impresa, la circolare 25/E/1997 specifica che per lavoro e/o opera svolta si intendono i compensi per lavoro dipendente, prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa ed occasionali. Ma non ci si può "*referire ai lavoratori autonomi esercenti arti e professioni, in quanto questi ultimi non svolgono un'opera per conto di un terzo ma prestano autonomamente servizi a terzi.*"

Rimangono deducibili i contributi previdenziali e assistenziali versati.

